

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 303 del 4 dicembre 2015

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 693 DEL 1 DICEMBRE 2015

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 1 DICEMBRE 2015)

L'anno duemilaquindici, il giorno di martedì uno del mese di dicembre, alle ore 16.35, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA <i>Presidente</i>	7) REFRIGERI FABIO <i>Assessore</i>
2) SMERIGLIO MASSIMILIANO <i>Vice Presidente</i>	8) RICCI SONIA "
3) CIMINIELLO CONCETTINA <i>Assessore</i>	9) SARTORE ALESSANDRA "
4) CIVITA MICHELE "	10) VALENTE LUCIA "
5) FABIANI GUIDO "	11) VISINI RITA "
6) RAVERA LIDIA "	

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Ciminiello, Fabiani, Ravera, Refrigeri, Sartore e Visini.*

Sono assenti: *gli Assessori Civita, Ricci e Valente.*

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Ricci.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Civita.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 693

Proposta di legge regionale concernente "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"





DELIBERAZIONE N. 693 DEL

-1 DIC. 2015

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale";

VISTO il D.P.R. n. 285/90 concernente "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 130 concernente "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

VISTO il R.D. del 27 luglio 1934, n.1265 concernente "Testo Unico delle leggi sanitarie", artt. da 337 a 344;

VISTO il R.D. del 15 ottobre 1925, n. 2578 concernente Testo Unico delle leggi per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte degli enti locali;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in particolare per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici;

VISTO altresì il Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 sui sottoprodotti di origine animale" e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 concernente "Regolamento di Polizia veterinaria";

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 concernente "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte";

VISTO il D.M. 22 agosto 1994, n. 582 concernente "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTA la L.R. 16 giugno 1994 n. 18 recante Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;





DELIBERAZIONE N. 633 DEL

1 DIC. 2015

VISTA la L.R. 6 ottobre 1998 n. 45 recante "Istituzione dell' Agenzia Regionale per la protezione Ambientale del Lazio (ARPA)";

VISTO il R.D. 9 luglio 1939, n.1238 concernente "Ordinamento dello stato civile";

VISTO il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 concernente "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127";

VISTO il D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

VISTA la Legge n. 166 del 1 agosto 2002 concernente " Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

VISTO il D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche e integrazioni concernente Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;

VISTO il DPR 15 luglio 2003, n. 254 concernente "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.179";

VISTO il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 concernente "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il D.Lgs 112/98 concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTA la L.R.14/99 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ;

VISTA la L.R. 5 luglio 1994 n. 30 concernente "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche;

VISTA la L.R. 28 aprile 2006 n. 4 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" ed in particolare art. 162 concernente la dispersione e l'affidamento delle ceneri;

CONSIDERATO che :

- occorre definire con legge l'assetto delle funzioni della Regione e degli enti locali ed individuare i compiti delle ASL e dei Comuni in materia, anche decentrando alcune funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario;
- è nota l'esigenza di disciplinare e uniformare, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;
- è urgente ed opportuno introdurre una regolamentazione chiara a tutela dell'interesse degli utenti dei servizi funebri circa le condizioni ed i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funeraria da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla legge stessa;
- è urgente la regolamentazione del settore dell'attività funebre che intende superare forme esistenti di esclusivismo o di non regolarità, tanto più inaccettabili in quanto intervengono in una fase in cui la fragilità psicologica delle persone deve essere al contrario supportato da trasparenza e correttezza;
- risulta prioritario pervenire all'eliminazione di pratiche ormai superate sul piano igienico-sanitario e nocive per gli operatori che sono poco rispettose del defunto e della sensibilità



DELIBERAZIONE N. 693 DEL -1 DIC 2015

dei familiari nonché prevedere lo snellimento di alcune procedure burocratiche semplificando gli adempimenti connessi alle pratiche funerarie;

RITENUTO opportuno adottare una disciplina organica, non solo per gli aspetti igienico sanitari ma anche per quelli gestionali di tutela innanzitutto degli utenti dei servizi funebri che, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, introduca elementi sia di semplificazione amministrativa che di innovazione secondo le più recenti evidenze scientifiche, in termini di efficacia e di efficienza delle prestazioni pubbliche;

VISTA la nota prot. n. 659647 del 30 novembre 2015 dell'Ufficio Legislativo che trasmette il testo della proposta di legge regionale concernente "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", articolato in otto capi e costituito da 65 articoli a seguito del coordinamento formale e sostanziale ai sensi dell'art. 65, comma 5bis del Regolamento Regionale n. 1 del 10 settembre 2002;

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" articolata in 8 capi e costituita da n. 65 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL VICE SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

ROMA - 2 DIC. 2015



A

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA"

RELAZIONE



Nell'ordinamento regionale la materia funeraria è stata oggetto, oltreché di parziali interventi amministrativi, esclusivamente di interventi normativi sporadici e limitati solo a pochissimi aspetti, lasciandone altri, fondamentali e di elevata criticità, del tutto privi di regolamentazione (l.r.14/99 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", artt.141-143 e la l.r. 4/2006 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", art. 162, concernente la dispersione e l'affidamento delle ceneri).

Si tratta, peraltro, di una materia multidisciplinare, non facilmente riconducibile ad un singola competenza legislativa, unitariamente intesa, statale o regionale, in quanto ricomprende taluni aspetti attinenti alla "tutela della salute" (art.117, terzo comma Cost.) rientranti nella potestà concorrente, altri riconducibili "all'ordine pubblico e alla tutela della concorrenza" di esclusiva competenza statale (art.117, secondo comma Cost.), altri ancora, molto rilevanti, relativi alla materia "commercio" di esclusiva competenza regionale (art.117, quarto comma Cost.). Le competenze regionali, spesso, poi, si intersecano con quelle statali non solo inerenti specifici ambiti materiali, ma anche con quelle di natura trasversale relative ai "livelli essenziali delle prestazioni" e alla "tutela della concorrenza".

D'altra parte anche, a livello nazionale, la materia funeraria è risultata carente, negli ultimi anni, di una sistematica regolamentazione normativa, fatta eccezione per alcuni interventi parziali e inerenti particolari profili (L. 26/2001 su onerosità inumazione e cremazione; L.130/2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; L.166/2002 su edificabilità intorno ai cimiteri).

In un contesto di quasi assoluto vuoto normativo si inserisce, pertanto, la presente iniziativa legislativa concernente "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" che mira a regolamentare il settore funerario, non solo per gli aspetti igienico-sanitari, ma anche per quelli gestionali, di natura economica-imprenditoriale, di tutela dell'utenza. Si interviene, infatti, in un ambito particolarmente delicato e di notevole impatto sociale, sia per i suoi risvolti psicologici che per le implicazioni di natura religiosa e culturale, civilistica, sanitaria e commerciale, che richiedono una forte attenzione del legislatore nel delineare un modello adattabile alla molteplicità e alla complessità della realtà sociale, ma soprattutto suscettibile di incidere concretamente sulle gravi distorsioni del mercato emergenti sul territorio regionale nel settore delle onoranze funebri, nell'obiettivo primario di tutelare i parenti del deceduto che si trovano in una condizione di ridotta capacità contrattuale.

Da ciò l'esigenza e l'urgenza di adottare una disciplina organica orientata, secondo un approccio dal basso, alla tutela, innanzitutto, degli utenti dei servizi funebri e che, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, introduca elementi sia di semplificazione amministrativa che di innovazione, per gli ambiti di competenza esclusiva regionale, anche allo scopo di regolamentare e uniformare la variegata e complessa realtà regionale, non solo per quanto attiene le procedure relative alla polizia mortuaria ma anche l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati, al fine di assicurare che la stessa sia svolta nel rispetto dei diritti e della dignità dei cittadini.

IL PRESIDENTE
Nicola Dingaretti

La proposta di legge in esame si configura, pertanto, come l'opzione regolatoria più idonea a colmare un vuoto normativo in questo ambito materiale estremamente delicato e complesso, attraversato trasversalmente da competenze normative statali e regionali, nonché dalle competenze regolamentari e amministrative dei Comuni, storicamente incidenti sulla materia della polizia mortuaria, nel cui ambito trovano adeguato riconoscimento e valorizzazione del proprio ruolo.

La proposta di legge in esame, articolata in 8 Capi e costituita da 65 articoli, disciplina:

CAPO I : l'assetto delle competenze in materia funeraria, alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo ai comuni ulteriori funzioni amministrative, nonché, nell'ambito della potestà normativa costituzionalmente riconosciuta, l'adozione del regolamento di polizia mortuaria per disciplinare, nel dettaglio, a livello locale, le caratteristiche delle diverse tipologie di strutture funerarie, lo svolgimento dei servizi funebri, nonché le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari regionali. Le AUSL assicurano la tutela della salute pubblica e il servizio di medicina necroscopica, esercitando, per gli aspetti igienico-sanitari, le funzioni di vigilanza. Nella struttura dell'impianto legislativo le disposizioni di dettaglio sono, invece, rinviate ad un atto di normazione secondaria, un apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione da adottarsi entro 180 gg. dall'entrata in vigore della legge stessa;

CAPO II : l'esercizio dell'attività funebre in maniera puntuale e sotto diversi profili. In particolare, si prevede che le imprese di onoranze funebri siano in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio rilasciata dal comune sulla base di requisiti strutturali, gestionali e professionali-formativi ben definiti. In particolare, per l'esercizio dell'impresa, sono stati previsti, oltre ai requisiti soggettivi di moralità, dei requisiti oggettivi minimi in termini di mezzi, risorse ed organizzazione, desunti sia dal confronto con le disposizioni in materia delle altre leggi regionali, sia dagli esiti delle consultazioni con gli operatori del settore.

E' introdotto il divieto di intermediazione nell'attività funebre.

Al fine di incidere sulle situazioni di oligopolio nel settore si interviene, poi, con una norma di carattere generale sulla gestione delle camere mortuarie, prevedendone, in via esclusiva, la gestione diretta da parte degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento regionale attuativo.

CAP I III e IV : la polizia mortuaria, integrando quanto stabilito dal vigente testo unico delle leggi sanitarie e dal regolamento statale di polizia mortuaria;

CAPO V : il trasporto funebre, considerando tale ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o rinvenimento al luogo di sepoltura o cremazione, nel rispetto della normativa statale e europea;

CAPO VI : i cimiteri e le destinazione dei cadaveri e delle ceneri, prevedendo anche la realizzazione di cimiteri per gli animali d'affezione per consentire ai possessori, che in vita ne hanno avuto cura, la possibilità di mantenere un legame affettivo anche dopo la loro morte. Si disciplina, inoltre, in conformità ai principi posti dalla legislazione statale, la pratica funeraria della cremazione e il "piano regionale di coordinamento" per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata;



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO VII : le norme comuni, dettando apposite prescrizioni per la tutela della salute pubblica nei casi di morte per malattie infettive e attraverso la previsione di particolari restrizioni allo svolgimento delle onoranze funebri; si disciplina, altresì, l'informazione sulle diverse pratiche funerarie sul territorio;

CAPO VIII : le sanzioni correlate alla violazione delle disposizioni previste dalla legge stessa, al fine di garantire l'effettività dei divieti posti, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza. Si prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia finanziaria per gli eventuali oneri finanziari riflessi a carico del Servizio Sanitario Regionale, che dovessero derivare dall'attuazione della legge stessa. L'efficacia delle disposizioni della legge viene differita all'entrata in vigore del regolamento attuativo e si prevede uno scadenario per l'adeguamento da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione della legge. In particolare, si prevede la prosecuzione, sino alla naturale scadenza, degli affidamenti già in corso per la gestione indiretta delle camere mortuarie, secondo la disciplina contrattuale in essere al momento dell'entrata in vigore della legge.



Il Presidente
Nicola Zingaretti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nicola Zingaretti".

ALLEG. alla DELIB. N. 3
DEL 1 DIC. 2015

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA"



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Sommario

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità e oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Funzioni e compiti della Regione

Art. 4 Funzioni e compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali

Art. 5 Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 6 Regolamento comunale di polizia mortuaria

CAPO II

Disciplina dell'attività funebre

Art. 7 Esercizio dell'attività funebre

Art. 8 Gestione delle camere mortuarie

CAPO III

Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 9 Accertamento di morte

Art. 10 Denuncia della causa di morte

Art. 11 Periodo di osservazione

Art. 12 Trasferimento durante il periodo di osservazione.

Art. 13 Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

Art. 14 Tanatoprassi e tanatocosmesi

Art. 15 Rilascio dei cadaveri a scopo di studio, ricerca ed insegnamento e prelievo degli organi



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO IV

Strutture obitoriali, casa funeraria e sala del commiato

Art.16 Strutture obitoriali

Art.17 Casa funeraria

Art.18 Sala del commiato

CAPO V

Trasporto funebre

SEZIONE I

Trasporto funebre

Art. 19 Sistemazione del cadavere in cassa

Art.20 Caratteristiche delle casse funebri

Art.21 Trattamento antiputrefattivo

Art.22 Responsabilità del trasporto funebre

Art.23 Trasporto di ossa e di ceneri

Art.24 Autorizzazione al trasporto funebre

Art.25 Mezzi di trasporto funebre e rimesse

Art.26 Prodotti del concepimento

SEZIONE II

Trasporto internazionale

Art.27 Trasporto funebre tra Stati



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO VI

Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

SEZIONE I

Costruzione e gestione dei cimiteri

Art. 28 Costruzione dei cimiteri.

Art. 29 Gestione dei cimiteri

Art. 30 Area di rispetto

Art. 31 Requisiti minimi

Art. 32 Camera mortuaria

Art. 33 Ossario comune

Art. 34 Cinerario comune

SEZIONE II

Inumazione e tumulazione

Art.35 Diritto di sepoltura

Art.36 Identificazione della sepoltura

Art.37 Inumazione

Art.38 Tumulazione

Art.39 Sepoltura privata nel cimitero

SEZIONE III

Esumazioni ed estumulazioni

Art.40 Esumazioni

Art.41 Estumulazioni

Art.42 Destinazione delle ossa e dei resti mortali



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

SEZIONE IV

Tumulazioni extracimiteriali

Art.43 Cappella privata fuori del cimitero

Art.44 Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

SEZIONE V

Cremazione e destinazione delle ceneri

Art.45 Cremazione

Art.46 Crematori

Art.47 Autorizzazione alla cremazione

Art.48 Espressione di volontà

Art.49 Registro per la cremazione

Art.50 Consegna e destinazione finale delle ceneri

Art.51 Dispersione delle ceneri

Art.52 Piano regionale di coordinamento

SEZIONE VI

Cimiteri per animali d'affezione

Art.53 Cimiteri per animali d'affezione

Art.54 Autorizzazione

Art.55 Aree cimiteriali

Art.56 Raccolta, trasporto e smaltimento delle spoglie

Art.57 Riserva

CAPO VII

Norme comuni

Art.58 Trattamenti particolari



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art.59 Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

Art.60 Informazione sulle pratiche funerarie

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art.61 Sanzioni

Art.62 Norme transitorie

Art.63 Clausola di salvaguardia finanziaria

Art.64 Modifiche alla l.r. 14/99 e abrogazione dell'art.162 della l.r. 4/2006

Art.65 Entrata in vigore



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, delle diverse convinzioni religiose e culturali, tutela la salute pubblica, l'interesse degli utenti dei servizi funebri e impronta l'azione amministrativa ai principi di evidenza scientifica, trasparenza, appropriatezza, efficacia ed efficienza.

2. La presente legge disciplina le funzioni e i servizi correlati al decesso di ogni persona, in ambito funerario e di polizia mortuaria, nonché le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati, avvenga nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui al comma 1.

3. La presente legge detta, altresì, i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione dei cimiteri per gli animali di affezione.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) "salma": il corpo umano privo delle funzioni vitali;
- b) "cadavere": la salma una volta eseguito l'accertamento di morte di cui all'articolo 9;
- c) "parti anatomiche riconoscibili": gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persone o di cadavere a cui sono stati amputati;
- d) "resti ossei": gli esiti della riduzione scheletrica del cadavere;
- e) "ceneri": prodotto della cremazione del cadavere;
- f) "resti mortali": gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
- g) "feretro": l'insieme della bara e del cadavere in esso contenuto";
- h) "tanatocosmesi": il trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, non comportante il rallentamento dei processi putrefattivi;
- i) "tanatoprassi": il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento dei processi putrefattivi per migliorare la presentabilità del cadavere;
- l) "trattamento antiputrefattivo": il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;
- m) "attività funebre": un servizio che comprende e assicura in forma congiunta e secondo le modalità fissate dalla presente legge, le seguenti prestazioni:
 - 1) l'adempimento, su mandato dei familiari del defunto o di altri soggetti aventi diritto, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni,
 - 2) la vendita di casse funebri e di altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - 3) la preparazione e la cura del cadavere e il confezionamento del feretro;
 - 4) il trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
- n) "trasporto funebre": ogni trasferimento di salma o di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, di sepoltura o di cremazione;
- o) "animali d'affezione": ogni animale tenuto o destinato ad essere detenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili come quelli impiegati nelle attività e nelle terapie assistite con gli animali.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 3
(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni e i compiti di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 141 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, negli ambiti disciplinati dalla presente legge, ispirando la propria attività ai principi di semplificazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. Con apposito regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti strutturali e la collocazione delle case funerarie e delle sale del commiato;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- e) i requisiti strutturali, gestionali per l'esercizio dell'attività funebre;
- f) i requisiti professionali degli operatori funebri e di quelli sanitari;
- g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
- h) i requisiti e le procedure per l'istituzione di cimiteri per l'inumazione, la tumulazione e l'incenerimento degli animali d'affezione;
- i) i criteri e le modalità per la gestione delle camere mortuarie da parte degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- l) i criteri per la tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 4
(Funzioni e compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali)

1. L'Azienda Unità Sanitaria Locale, di seguito denominata AUSL :
- a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 9;
 - b) impartisce le prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti all'articolo 58;
 - c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
 - d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nulla-osta previsti dalla presente legge.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 5
(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Il comune esercita le funzioni di cui all'articolo 143 della l.r.14/99 assicurando la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 24, 44 e 54;
- b) rilascia l'autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri e per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria);
- c) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- d) assicura aree appositamente destinate alla dispersione delle ceneri;
- e) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia e di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- f) adotta il regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 6;
- g) rilascia il passaporto mortuario all'introduzione e all'estradiçione di salme, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, nonché di ceneri nei casi in cui l'autorità sanitaria abbia fornito indicazioni diverse ai sensi dell'articolo 3, lettera f), della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge ed in particolare:

- a) sull'attività funebre;
- b) sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività funebre;
- c) sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

3. Esclusivamente per gli aspetti igienico-sanitari, il comune, nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 2, si avvale delle AUSL ai sensi dell'articolo 4.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 6
(Regolamento comunale di polizia mortuaria)

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, i Comuni, in forma singola o associata, adottano il regolamento di polizia mortuaria di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 5, che :

- a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
- b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) stabilisce le caratteristiche delle fosse per l'inumazione;
- d) fissa le modalità e la durata delle concessioni, nonché le tariffe delle sepolture private;
- e) stabilisce le caratteristiche dei loculi per la tumulazione;
- f) individua le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private;
- g) disciplina le modalità di comunicazione ai fini della gestione delle sale del commiato;
- h) disciplina le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in conformità alle disposizioni regionali;
- i) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO II
Disciplina dell'attività funebre

Art. 7
(Esercizio dell'attività funebre)

1. L'esercizio dell'attività funebre è consentito esclusivamente a imprese individuali o a società di persone o capitali in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio valevole per l'intero territorio nazionale, rilasciata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dal comune in cui ha la sede commerciale principale l'impresa funebre, in possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali previsti dal regolamento di cui all'articolo 3 e che soddisfano, altresì, le seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti di moralità previsti, in relazione all'attività commerciale di vendita, dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) da parte dei soggetti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
- b) rispetto della normativa UNI-EN 15017 (Servizi Funerari. Requisiti del Servizio), garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica e della normativa ISO 9001 (Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti);
- c) disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse ed organizzazione adeguati, in particolare, consistenti in:
 - 1) almeno un carro funebre autorizzato a circolare, senza limitazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e un'autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di almeno un carro funebre;
 - 2) di una sede, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e di altri articoli funebri ed ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione e regolarmente aperta al pubblico;
 - 3) di un direttore tecnico, responsabile dell'attività funebre, anche coincidente con il titolare o con il legale rappresentante dell'impresa, in possesso di specifici requisiti professionali previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), nonché dei requisiti morali di cui alla lettera a);
 - 4) almeno tre operatori funebri in possesso degli specifici requisiti professionali previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f).

2. L'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, implica che ogni sede sia dotata dei medesimi requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti per la sede principale, nonché di un ulteriore addetto, quale responsabile commerciale, con contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al comma 1. L'ulteriore addetto è escluso dal computo del personale assegnato alla sede principale.

3. Presso la struttura regionale competente in materia di attività produttive è istituito un elenco delle imprese funebri e dei direttori tecnici. L'elenco è consultabile sul sito internet della Regione.

4. I soggetti esercenti l'attività funebre espongono, nei locali adibiti alla stessa, il listino dettagliato di tutte le forniture e le prestazioni rese e dei relativi prezzi.

5. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre.

6. Il servizio di trasporto funebre di cui al Capo VI esercitato in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri si uniforma, per le caratteristiche dei mezzi, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercizio dell'attività funebre.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

7. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre, provvedendo, in particolare, alla verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività funebre ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b).



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 8
(Gestione delle camere mortuarie)

1. Gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale gestiscono direttamente, isorisorse, le camere mortuarie, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i).



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO III
Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 9
(Accertamento di morte)

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dal decesso di cui all'articolo 10.

2. L'accertamento di morte, se effettuato con l'elettrocardiogramma (ECG), protratto per venti minuti consecutivi e da cui risulti assenza di attività elettrica autonoma, può avvenire anche in deroga ai limiti temporali di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio, l'accertamento di morte è effettuato:

- a) dai medici necroscopi individuati dalla AUSL territorialmente competenti tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, incaricati con funzioni di necroscopo dal direttore sanitario della AUSL in caso di decesso presso abitazione privata o altro luogo non rientrante nei casi di cui alle lettere b), c) e d);
- b) dai medici presso gli obitori incaricati del riscontro diagnostico dal responsabile della struttura;
- c) dal direttore sanitario o medico suo delegato quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- d) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato in caso di decesso presso ogni altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 10
(Denuncia della causa di morte)

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) è effettuata dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia di cui al comma 1 è effettuata dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 11
(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso fino al compimento della ventiquattresima ora successiva allo stesso. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte) e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte).

4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dalla AUSL territorialmente competente, anche in relazione alla causa di morte;
- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia o chiuso in cassa.

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 12
(Trasferimento durante il periodo di osservazione)

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 11, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, ubicati anche in un comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica immediatamente al comune di destinazione ed al medico necroscopo della competente AUSL, la nuova sede in cui il cadavere è trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non impedire eventuali manifestazioni di vita e da non recare, in ogni caso, pregiudizio alla salute pubblica.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 13

(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà tempestivamente comunicazione all'autorità giudiziaria, all'autorità di pubblica sicurezza e all'azienda AUSL.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 14
(Tanatoprassi e tanatocosmesi)

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti, su richiesta dei familiari, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 11 e solo successivamente all'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 9.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 15

(Rilascio dei cadaveri a scopo di studio, ricerca ed insegnamento e prelievo degli organi)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o i conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia, previo assenso, l'autorizzazione al trasporto a spese dell'istituto ricevente.

2. Al fine di consentire il prelievo degli organi della persona deceduta, che abbia preventivamente dichiarato la volontà di donarli, i familiari ne danno immediata comunicazione alla AUSL territorialmente competente.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO IV
Strutture obitoriali, casa funeraria e sala del commiato

Art. 16
(Strutture obitoriali)

1. Sono strutture obitoriali:
 - a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
 - b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
 - a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
 - b) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
 - c) i trattamenti antiputrefattivi;
 - d) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.
4. Presso le strutture obitoriali dotate di sala settoria è assicurato, altresì, il riscontro diagnostico.
5. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio nell'ambito dei cimiteri, e, previa convenzione, presso gli ospedali o altre strutture sanitarie.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 17
(Casa funeraria)

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie, la loro ubicazione e i requisiti professionali degli operatori sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, rispettivamente lettere c) ed f).

3. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune in cui è ubicata la struttura, previa acquisizione del parere favorevole dell'AUSL territorialmente competente.

4. Il Comune provvede alla vigilanza sul funzionamento delle case funerarie, avvalendosi dell'AUSL esclusivamente per gli aspetti igienico-sanitari.

5. Le case funerarie non possono essere convenzionate con i comuni e con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono, altresì, essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e nei cimiteri.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 18
(Sala del commiato)

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e a tenere in custodia il feretro per brevi periodi nonché ad esporlo per la celebrazione di riti di commemorazione e di commiato.

2. I requisiti strutturali e la collocazione della sala del commiato sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c). La gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 6.

3. La AUSL territorialmente competente verifica il possesso dei requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui al presente articolo.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO V
Trasporto funebre

Sezione I
Trasporto funebre

Art. 19
(Sistemazione del cadavere in cassa)

1. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 11, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 20
(Caratteristiche delle casse funebri)

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d).



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 21
(Trattamento antiputrefattivo)

1. Per il trasporto del cadavere da un comune a un altro non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso specifico in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui al comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 22
(Responsabilità del trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre è un servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell'articolo 24.
2. L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 23
(Trasporto di ossa e di ceneri)

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa, chiuse in cassetta metallica, e di ceneri, in urna cineraria, può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 24
(Autorizzazione al trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale, in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 25
(Mezzi di trasporto funebre e rimesse)

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d).
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 26
(Prodotti del concepimento)

1. L'AUSL rilascia il nulla osta al trasporto, alla sepoltura o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi che non sono stati dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Sezione II
Trasporto internazionale


Art. 27
(Trasporto funebre tra Stati)

1. Il trasporto funebre da o per uno degli Stati aderenti all'accordo di cui al regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme), è effettuato in conformità alle prescrizioni sanitarie previste dall'accordo medesimo.

2. I cadaveri sono accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1. Il passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa statale. Il comune di destinazione del cadavere rilascia l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato di destinazione. Le caratteristiche della cassa, quali definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'AUSL, territorialmente competente.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO VI
Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

SEZIONE I
Costruzione e gestione dei cimiteri

Art. 28
(Costruzione dei cimiteri)

1. Ogni Comune ha almeno un cimitero a sistema di inumazione a norma dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per un numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'AUSL per gli aspetti igienico-sanitari.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 29
(Gestione dei cimiteri)

1. Il comune, qualora non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri secondo le modalità previste per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e europea vigente.

2. In ogni cimitero è assicurato un servizio di custodia. Il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dal comune e annota su un apposito registro i dati riguardanti ciascun cadavere inumato, tumolato o cremato, nonché le relative variazioni.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 30
(Area di rispetto)

1. L'area di rispetto è individuata ai sensi dell'art. 338 del R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 31
(Requisiti minimi)

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
- a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.
2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
- a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) un'area per la dispersione delle ceneri.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 32
(Camera mortuaria)

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei cadaveri prima della sepoltura o della cremazione.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 33
(Ossario comune)

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 34
(Cinerario comune)

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

SEZIONE II
Inumazioni e tumulazioni

Art. 35
(Diritto di sepoltura)

1. Nel cimitero sono ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 26.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 36
(Identificazione della sepoltura)

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 37
(Inumazione)

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 38
(Tumulazione)

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in un loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. La tumulazione è effettuata, su richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 39
(Sepoltura privata nel cimitero)

1. Il comune può concedere, nelle forme previste dalla normativa vigente, a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti per fini di lucro.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

SEZIONE III
Esumazioni ed estumulazioni

Art. 40
(Esumazioni)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'AUSL, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore di quello previsto al comma 1.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'AUSL.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 41
(Estumulazioni)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione di cui all'articolo 39.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'AUSL.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 42
(Destinazione delle ossa e dei resti mortali)

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

SEZIONE IV
Tumulazioni extracimiteriali

Art. 43
(Cappella privata fuori del cimitero)

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma del r. d. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali al di fuori del cimitero, ovvero la riconversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.

2. Le cappelle sono circondate da un'area di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella prevista per i cimiteri di cui all'articolo 30 e gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 44
(Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 43, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze, o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze, ovvero quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l).



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

SEZIONE V
(Cremazione e destinazione delle ceneri)

Art. 45
(Cremazione)

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.



IL PRESIDENTE
Nicola Lingaretti

Art. 46
(Crematori)

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, o affidati a terzi nel rispetto della normativa statale e europea vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della struttura regionale competente in materia di ambiente che si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Lazio ai sensi dell'art.3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ARPA) e successive modifiche, sulla base delle norme tecniche di cui all'articolo 8 della l. 130/2001.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 47
(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari ai sensi dell'articolo 48 e previa acquisizione del certificato necroscopico, in conformità ai principi di cui all'articolo 3 della l. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.



IL PRESIDENTE
Nicola Cingaretti

Art. 48
(Espressione di volontà)

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 49
(Registro per la cremazione)

1. Presso ciascun comune è istituito il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 ovvero il ritiro dell'atto di cui al comma 3.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 50
(Consegna e destinazione finale delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c) o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 49 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria.

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 51
(Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi dell'articolo 47, è consentita:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. La dispersione in aree private avviene all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art.52
(Piano regionale di coordinamento)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la Regione adotta il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede la realizzazione di almeno un impianto nel territorio regionale.

3. Il Piano di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per le autonomie locali di cui alla legge regionale 26 febbraio 2007, n.1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di sanità.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

SEZIONE VI
Cimiteri per animali d'affezione

Art. 53
(Cimiteri per animali d'affezione)

I. I cimiteri per animali di affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati che da soggetti pubblici al fine di consentire a coloro che hanno posseduto e curato un animale d'affezione di mantenere un legame affettivo anche dopo la sua morte.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 54
(Autorizzazione)

1. L'istituzione di cimiteri per l'inumazione e la tumulazione di animali d'affezione è soggetta ad autorizzazione comunale, previo parere favorevole, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'AUSL territorialmente competente, secondo i requisiti e le procedure definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h).



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 55
(Aree cimiteriali)

1. Le aree da destinare ai siti cimiteriali di cui all'articolo 53 sono individuate in apposite zone ritenute idonee dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico generale, previa valutazione tecnica sulla compatibilità dei luoghi e tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.

2. Le aree di cui al comma 1 sono localizzate nel rispetto delle disposizioni di cui al d.p.r. 285/90 e successive modifiche e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 56
(Raccolta, trasporto e smaltimento delle spoglie)

1. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle spoglie animali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 sui sottoprodotti di origine animale) e successive modifiche, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 57
(Riserva)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti appositamente autorizzati.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO VII
Norme comuni

Art. 58
(Trattamenti particolari)

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività la struttura competente dell'AUSL detta le prescrizioni per la tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Il medico che accerta la sussistenza di una malattia infettiva tra quelle previste al comma 1 ne dà tempestiva comunicazione all'AUSL e al comune territorialmente competente.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 59
(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'AUSL, può imporre particolari restrizioni allo svolgimento delle onoranze funebri fino a vietarne lo svolgimento.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 60
(Informazione sulle pratiche funerarie)

1. La Regione, promuove, in raccordo con le strutture sanitarie, i Comuni e le loro forme associative, l'informazione sulle diverse pratiche funerarie uniformi sul territorio regionale, anche in relazione ai relativi aspetti economici.

2. Le iniziative di informazione di cui al comma 1, poste in essere anche attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali, sono rivolte, in particolare, ai riti di commemorazione e di dignitoso commiato e alle forme di sepoltura di minore impatto ambientale, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.



IL PRESIDENTE
Nicola Singaretti

CAPO VIII
Disposizioni finali

Art. 61
(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e agli articoli 11 e 12 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

2. La tardiva dichiarazione o il tardivo avviso di morte di cui all'articolo 9, che non consente al medico necroscopo di effettuare l'accertamento entro i termini previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3000,00 a euro 9.000,00.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00.

4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 17 e 18 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 51 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 4.000,00 a euro 12.000,00.

5. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, doni o vantaggi in qualsiasi forma, di qualsiasi genere e di qualsiasi tenore al fine di ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 ed è sospeso, da uno a sei mesi e con effetto immediato, dall'esercizio dell'attività funebre o di trasporto funebre. In caso di recidiva l'autorizzazione all'esercizio delle attività, sia funebre che di trasporto funebre, è revocata.

6. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n.30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 62
(Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applica la normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge.

2 Fatta eccezione per i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, le imprese che esercitano l'attività funebre si adeguano a quanto previsto dall'articolo 7 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario regionale adeguano la gestione delle camere mortuarie alle disposizioni di cui all'articolo 8. Le gestioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla scadenza contrattuale in essere, senza possibilità di proroga.

4. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati al di fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune qualifichi la relativa area come area cimiteriale.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 49, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge, in materia di polizia mortuaria continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.r. 285/90 e successive modifiche.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge incompatibili con i poteri e gli atti del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario è differita sino al termine della gestione commissariale di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010).



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art.63
(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. I riflessi finanziari, nei confronti del sistema sanitario regionale, connessi agli adempimenti contenuti nella presente legge si intendono a valere sulle risorse a legislazione vigente assegnate a favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale, compresa la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, nel rispetto della programmazione economica e finanziaria del Servizio Sanitario Regionale stesso.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 64

(Modifiche alla l.r. 14/99 e abrogazione dell'art.162 della l.r. 4/2006)

1. Alla l. r. 14/99 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 141, comma 1, della l.r. 14/99 la lettera *v bis*) è sostituita dalla seguente:
"v bis) l'adozione di criteri per la tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria);
 - b) all'articolo 143, comma 1, della l.r. 14/99 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b ter) l'autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri e per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria)."
2. È abrogato l'articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n.4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri.



IL PRESIDENTE
Nicola Ziggaretti

Art. 65
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti